



# Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione degli ASSEGNISTI DI RICERCA dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 22

## PARTE GENERALE

### Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure di selezione degli Assegnisti di Ricerca dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

1.2 Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a) per "**Ateneo**", l'Università Carlo Cattaneo - LIUC;
- b) per "**Selezione**", le modalità di selezione degli Assegnisti di Ricerca, disciplinate nel presente regolamento;
- c) per "**Commissione Giudicatrice**", la Commissione incaricata della selezione degli Assegnisti di Ricerca;
- d) per "**Assegnista di Ricerca**" il personale docente non di ruolo incaricato dello svolgimento di attività di ricerca ex art. 22, della legge 240/2010;
- e) per "**posto disponibile**", il posto da Assegnista di Ricerca.

## SELEZIONE E STATO GIURIDICO

### Articolo 2 – Attivazione della procedura

2.1 L'emissione di specifici bandi di concorso per la copertura di posizioni da Assegnista di Ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca avviene secondo le Linee di Indirizzo per gli Assegnisti di ricerca approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni posto disponibile, distinto per Settore Concorsuale e per Settore Scientifico-disciplinare, verrà coperto mediante la stipula di contratto di diritto privato, con esenzione fiscale ex art. 4 della legge 476/1984, da attribuire ad esito di una procedura di selezione pubblica, assicurando la pubblicità degli atti.

2.2 Con le procedure indicate nelle Linee di Indirizzo, i Centri di ricerca e di Competenza dell'Ateneo possono richiedere l'emissione di specifici bandi di concorso per la copertura di posizioni di Assegnista di Ricerca, nei limiti delle disponibilità previste per specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici o privati o autofinanziati.

2.3 Il reclutamento sarà attivato secondo le modalità descritte al presente articolo. Il bando, redatto in lingua italiana, ma possibilmente accompagnato da una traduzione di cortesia in lingua inglese, deve indicare:

- a) la tipologia contrattuale: contratto da Assegnista di Ricerca, ex art. 22 della Legge 240/2010;
- b) la durata: compresa tra uno e tre anni, eventualmente rinnovabile, con durata complessiva non superiore a sei anni;
- c) la Struttura Didattica o di Ricerca di afferenza;
- d) il Settore concorsuale, nonché il profilo richiesto esplicitato mediante settore scientifico – disciplinare per i posti a disposizione (tipo a), ovvero lo specifico programma di ricerca finanziato, in tutto o in parte, da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali (tipo b);
- e) i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione.

Il bando riporterà anche indicazioni inerenti il trattamento economico, che non potrà essere inferiore all'importo minimo stabilito con DM 9 marzo 2011, come precisato al comma 7 dell'art. 22 della Legge 240/2010 e la disciplina previdenziale prevista.

**2.4** Il bando deve essere pubblicato sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. L'Università si riserva di valutare l'opportunità di pubblicare il bando sui siti principali di *job opening* internazionali del settore.

### **Articolo 3 – Requisiti per la presentazione delle domande**

**3.1** Il bando potrà prevedere come requisito obbligatorio il possesso del titolo di dottorato. In questo caso avranno facoltà di presentare domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di contratti da Assegnisti di Ricerca giovani studiosi in possesso del titolo di Dottore di ricerca o PhD o equivalente, conseguito in Italia o all'estero. In assenza di tale previsione, i suddetti titoli, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli Assegni di Ricerca.

**3.2** Il conferimento dell'Assegno di Ricerca è incompatibile con ogni rapporto di lavoro che sia svolto con carattere di continuità, nonché con il godimento contemporaneo di borse di studio di perfezionamento e di ricerca post-dottorato. Nel caso in cui il candidato svolga non occasionalmente altre attività, lo stesso è tenuto ad allegare una dichiarazione nella quale siano specificate le caratteristiche dell'attività svolta e l'impegno a rinunciarvi in caso di conferimento dell'assegno e di ritenuta incompatibilità ai sensi del precedente periodo.

Nel caso in cui il candidato avesse già beneficiato di precedenti contratti da Assegnista di Ricerca, anche non continuativi, è tenuto ad allegare un'autocertificazione dell'attività svolta precisandone periodo, durata e Ateneo.

**3.3** Non possono partecipare alle procedure di selezione il coniuge, i parenti e gli affini, fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente al Dipartimento, ovvero del Rettore, del Direttore Generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

**3.4** La titolarità dell'Assegno di Ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitario, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

**3.5** La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni di Ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi per lo stesso soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Non si computano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

### **Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande**

**4.1** Le candidature alla selezione di cui al presente punto, dovranno essere inoltrate a mezzo posta raccomandata A.R. oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo previsto dal bando, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando, utilizzando la modulistica allegata al relativo bando. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione del bando sul sito del MIUR. Fa fede la data dell'ufficio postale accettante. I candidati stranieri o che si trovino all'estero possono avvalersi di altri mezzi che garantiscano la prova della consegna, ma sono tenuti ad anticipare la domanda a mezzo posta elettronica ordinaria entro il giorno della scadenza.

**4.2** Alla domanda dovranno essere allegati i documenti richiesti dal relativo bando.

### **Articolo 5 – Procedure di selezione dei candidati e criteri di valutazione**

**5.1** Per effettuare la selezione l'Ateneo si avvale di una Commissione Giudicatrice nominata dal Rettore, composta di professori di ruolo o ricercatori, esterni o interni all'Ateneo, dotati di competenze scientifico-disciplinari pertinenti alla valutazione. La Commissione può operare collegialmente anche con l'impiego di strumenti telematici.

**5.2.** Fermo quanto disposto nell'art. 3.1 del presente Regolamento, le Linee di Indirizzo per gli Assegnisti di ricerca approvate dal Consiglio di Amministrazione individuano i principali "criteri di indirizzo della valutazione", correlati alla tipologia di assegno di ricerca bandito, di cui deve tener conto la Commissione.

**5.3** La Commissione Giudicatrice provvederà a valutare le candidature presentate e formulerà una graduatoria per ciascuna selezione, sulla base dei punteggi attribuiti. Sono a disposizione della Commissione 100 punti, così distinti: 30 punti per il curriculum e i titoli accademici; 30 punti per le pubblicazioni scientifiche presentate ovvero per il progetto di ricerca presentato (ove previsto); 40 punti per le competenze emerse in sede di colloquio. Il verbale dei lavori sarà pubblicato sul sito WEB dell'Ateneo.

**5.4** I colloqui vertono sui titoli e sul progetto di ricerca presentato, ove prescritto. Essi potranno essere organizzati mediante sistemi di audio o video conferenza, oppure in presenza, in un'aula o sala dell'Ateneo con un preavviso, via posta elettronica ordinaria, inoltrato almeno 7 giorni prima, salvo consenso del candidato a un termine più breve. Il colloquio è aperto al pubblico.

**5.5.** Al termine della procedura di selezione, il vincitore è proclamato dal Consiglio Accademico, possibilmente entro la fine del mese successivo. Per favorire un più rapido avvio delle attività di ricerca, il Consiglio Accademico, già in sede di proposta o nella prima riunione utile dopo l'emissione del bando, può delegare il Rettore o il Delegato alla Ricerca alla proclamazione del vincitore.

## **Articolo 6 – Stipulazione del contratto**

**6.1** Al candidato vincitore verrà trasmesso, possibilmente mediante PEC, il testo del contratto di assegno di ricerca che, a pena di decadenza, dovrà essere sottoscritto per accettazione entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, oppure entro il diverso termine specificato nella lettera di trasmissione.

**6.2** L'assegno è individuale e indivisibile. Nel caso in cui, per qualunque motivo, venisse a cessare il godimento dello stesso, non potrà farsi luogo a sostituzione con eventuali altri candidati risultati non vincitori.

## **Articolo 7 – Diritti e doveri dell'Assegnista**

**7.1** L'assegno di ricerca ha decorrenza dal giorno indicato nel contratto, di regola coincidente con il primo giorno del mese.

**7.2** I doveri specifici dell'Assegnista e le modalità di verifica della loro osservanza sono stabiliti secondo le Linee di Indirizzo per gli Assegnisti di ricerca approvate dal Consiglio di Amministrazione, le quali precisano anche le condizioni per l'eventuale rinnovo dell'assegno.

**7.3** Qualsiasi attività svolta al di fuori dell'Ateneo non dovrà essere in contrasto o in concorrenza con quella che l'Assegnista svolge in tale veste.

**7.4** Eventuali periodi di soggiorno all'estero, per ragioni di studio non palesemente correlate al progetto di ricerca, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Rettore o dal Delegato alla Ricerca, previo parere favorevole della Struttura Didattica o di Ricerca di afferenza, sentito il Tutor o il Referente, nei limiti delle risorse disponibili. Durante tali periodi potrà essere disposta la sospensione del compenso o la sua riduzione.

**7.5** Il conferimento dell'assegno di ricerca non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e comunque non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

**7.6** L'importo è esente da Irpef a norma dell'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, ed è soggetto in materia previdenziale alle norme di cui all'art. 2, comma 26 e ss. della Legge 8 agosto 1995, n. 335. In materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



**7.7** Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo dell'Assegno di Ricerca.

**7.8** Il pagamento dell'assegno è effettuato in rate mensili posticipate. Nel caso in cui il Tutor o Referente dovesse ravvisare violazioni non lievi o episodiche dei doveri dell'Assegnista come precisati nelle Linee di Indirizzo per gli Assegnisti di ricerca approvate dal Consiglio di Amministrazione, o del divieto di cui al punto 7.3, è tenuto a informare senza indugio l'Ufficio Personale dell'Ateneo, che sospende cautelativamente l'erogazione delle rate, nonché il Direttore della Struttura Didattica o di Ricerca cui afferisce l'assegnista. Su segnalazione del Direttore in questione, che è tenuto a formulare anche il proprio parere, il Consiglio di Dipartimento assume delibera motivata in merito alla sussistenza e alla gravità della violazione e, se le regole precisate nel bando prevedono per la fattispecie riscontrata lo scioglimento del rapporto, formula proposta in tal senso al Comitato Esecutivo, al quale spetta pronunciarsi in via definitiva sulla cessazione del godimento dell'assegno.

## **NORME FINALI**

### **Articolo 8 – Efficacia**

**8.1** Il presente regolamento, previsto dall'art. 22 della Legge 240/2010, entra in vigore secondo quanto definito dall'art. 9 dello Statuto.